

R.G. n. 4457/15



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ssa Liliana Guzzo - Presidente
dott. ssa Anna Maria Marra - Giudice
dott. ssa Gabriella Zanon - Giudice relatore
visto il ricorso ex art.669 *terdecies* c.p.c. proposto

da

PadovaFiere s.p.a.
reclamante

nei confronti di

Ente Autonomo [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

reclamati

vista la memoria difensiva delle parti reclamate, sentiti il relatore ed i difensori delle parti all'udienza del 15 maggio 2015, a scioglimento della riserva assunta, ha emesso la seguente

ORDINANZA



PadovaFiere s.p.a. chiede la riforma dell'ordinanza 16 maggio 2015 di rigetto del ricorso volto ad ottenere nei confronti di Ente Autonomo per le Fiere di [REDACTED] l'inibitoria ad organizzare e tenere la manifestazione *CosmoBikeShow*, con conseguente oscuramento del sito www.cosmobikeshow.com, nonché l'inibitoria nei confronti di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] di diffondere a mezzo stampa o con altro mezzo di comunicazione notizie diffamatorie in ordine a Padovafiere, servendosi delle informazioni acquisite, con fissazione di penale in caso di inosservanza del provvedimento.

A sostegno del ricorso PadovaFiere s.p.a. ha allegato

- di organizzare da tempo l'evento fieristico denominato *ExpoBici*, (denominazione tutelata dalla titolarità del marchio nazionale "EXPOBICI", registrato in data 22.10.2010);
- di avere avuto quali propri dipendenti [REDACTED] (di [REDACTED] anni), [REDACTED] (di [REDACTED] anni), [REDACTED] (di [REDACTED] anni), nonché [REDACTED] (di [REDACTED] anni);
- che il rapporto di lavoro con i predetti dipendenti era cessato: [REDACTED] era stato licenziato in data 2.10.2014, mentre [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] avevano rassegnato le loro dimissioni con effetto immediato in data 29.10.2014, e che gli stessi ex dipendenti avevano cominciato a collaborare con Ente Autonomo per le Fiere [REDACTED] in vista dell'organizzazione del nuovo evento fieristico denominato *CosmoBikeShow* previsto in [REDACTED] per l'11 - 14 settembre 2015;
- che, già prima della cessazione dei rapporti lavorativi, i dipendenti in questione avrebbero cominciato ad appropriarsi dei dati commerciali della fiera di Padova.



In particolare, in data 22.9.2014, [REDACTED] avrebbe acquisito ed inviato al proprio indirizzo di posta personale il *business plan* dell'ente, eseguendo l'accesso al sistema informatico da remoto ed utilizzando la *password* strettamente personale;

- che successivamente alle dimissioni delle altre dipendenti sarebbe stata avviata una indagine informatica interna attraverso la verifica del *server* in Lione di [REDACTED], socio di maggioranza di PadovaFiere ed ospitante il sistema informatico memorizzante le attività dei *computer* aziendali, dalla quale era sarebbe emerso che [REDACTED] e [REDACTED] avrebbero ripetutamente scaricato tutta la documentazione riguardante *Expobici* e, quindi, gli elenchi delle ditte espositrici riportanti i contatti dei relativi referenti, gli elenchi dei potenziali clienti e dei visitatori delle edizioni già svolte, nonché le informazioni commerciali relative alle tariffe applicate, la scontistica, gli allestimenti, i servizi richiesti e venduti, i preventivi inviati; sarebbe altresì emerso come in data 17.10.2014 sarebbe stato scaricato da remoto, con accesso al servizio *on line* installato sul *computer* in uso alla dipendente [REDACTED], protetto da *username* e *password* della stessa, il data base contenente oltre 4.400 indirizzi di rivenditori italiani nel settore della bicicletta;
- che era in corso un'indagine penale a carico degli *ex dipendenti* infedeli, sollecitata dalla stessa ricorrente a seguito dell'indagine interna.

Sul presupposto che le informazioni commerciali sottratte, tutelabili *ex artt. 98 e 99 c.p.i.* in quanto segrete, sarebbero state utilizzate, con la consapevolezza ed a beneficio di Ente Autonomo per le Fiere [REDACTED], per l'organizzazione ed il lancio dell'evento fieristico CosmoBike Show, ha affermato la violazione delle norme del c.p.i. appena richiamate nonché dell'art.2598 nn.1 (per imitazione servile), 2 e 3 (per



condotta professionalmente scorretta) c.c. in quanto grazie a detta sottrazione ed utilizzo sarebbe stato possibile organizzare la manifestazione di [REDACTED] con contenuti eguali a quelli della manifestazione di Padova e con successo paragonabile a quello raggiunto da PadovaFiere in molti anni.

PadovaFiere ha altresì lamentato che il suo ex [REDACTED] avrebbe posto in essere campagne pubblicitarie diffamatorie, pur di sottrarre l'evento.

Ritenuta la sussistenza, oltre che del *fumus boni iuris*, anche del *periculum in mora*, ha chiesto l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui in premessa.

Costituendosi in giudizio, Ente Autonomo per le Fiere di [REDACTED] preliminarmente ha eccepito l'incompetenza del Giudice adito per essere competente il Giudice del Lavoro di Padova ed in ogni caso l'incompetenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa nonché l'inammissibilità del ricorso ex art.700 c.p.c.; nel merito, contestata l'utilizzabilità dei documenti estratti dal fascicolo delle indagini penali, non potendo ella avere accesso a detta documentazione, ha chiesto il rigetto del ricorso.

In particolare Ente Fiere di [REDACTED] ha affermato che le informazioni che Padovafiere ha qualificato come segrete tali non sono (in quanto inerenti a notizie facilmente reperibili sul mercato e generalmente note); ha contestato che *CosmoBikeShow* costituisca imitazione servile di *Expobici* (in quanto le due manifestazioni non sarebbero confondibili e considerato il difetto di qualsivoglia carattere individualizzante dell'evento di controparte); ha negato la sussistenza di condotte di slealtà professionale; ha contestato la sussistenza del presupposto del *periculum in mora*, trattandosi di iniziativa nota fin da ottobre – novembre del 2014.



In via riconvenzionale, la resistente ha chiesto di inibire a controparte la condotta consistente nella continua campagna di stampa volta a denigrare la propria iniziativa, con fissazione di penale in caso di inosservanza.

Si è costituito anche [REDACTED] il quale ha sollevato analoghe eccezioni preliminari e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso, negando di avere mai rilasciato dichiarazioni screditati l'attività di PadovaFiere, circostanza mai verificatasi, neppure nel contesto delle interviste rilasciate dallo stesso in relazione alle condizioni di manutenzione degli stabili fieristici di Padova, situazione peraltro nota da tempo. Inoltre, il resistente ha negato di avere mai sottratto notizie riservate della ricorrente relative all'evento fieristico oggetto di lite, avendo reso partecipe Ente Fiere [REDACTED] esclusivamente delle competenze dallo stesso acquisite negli anni di attività. Ha infine contestato la ricorrenza del *periculum in mora*, in quanto l'affermata diffusione di notizie screditanti risalirebbe ad almeno sette mesi prima.

Anche [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] hanno eccepito l'incompetenza del Tribunale delle Imprese a decidere sulle domande di parte ricorrente, escludendo che PadovaFiere abbia allegato in modo esaustivo gli elementi costitutivi della privativa non titolata prevista e tutelata dagli artt. 98 e 99 c.p.i..

Quanto al merito della domanda cautelare proposta ai loro danni ed inerente all'affermata diffusione di notizie diffamatorie, le resistenti ne hanno chiesto il rigetto osservando come la ricorrente neppure avrebbe allegato alcun comportamento illecito commesso in tal senso. Ribadita l'insussistenza dei presupposti per poter affermare l'esistenza della segretezza delle informazioni commerciali di PadovaFiere, essendo detti materiali accessibili da tutto il personale, le convenute hanno negato di avere mai sottratto quanto affermato dalla ricorrente per metterlo a disposizione di Ente Fiere di [REDACTED], posto che gli accessi ai *server* verificati dall'indagine interna della



ricorrente altro non sarebbero stati che i normali accessi fatti nel contesto dell'attività lavorativa delle *ex* dipendenti. [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] hanno concluso chiedendo il rigetto delle domande cautelari proposte ai loro danni, eccependo anche l'inutilizzabilità della documentazione acquisita tramite l'esame delle rispettive postazioni di lavoro ed a seguito di indagine interna, in quanto lesiva della *privacy*, come denunciato a seguito di ricorso depositato presso il Garante.

Rigettate le eccezioni preliminari il primo Giudice ha rigettato nel merito il ricorso ritenendo insussistente il *fumus boni iuris*.

Quanto all'inibitoria richiesta nei confronti di Ente Autonomo per le Fiere di [REDACTED] il Giudice di prime cure ha riconosciuto "*la pacifica libertà di Ente Fiere [REDACTED] di avvalersi nella propria attività della collaborazione degli ex dipendenti di Padovafiere, nonché la pacifica libertà di questi ultimi di svolgere la propria attività lavorativa anche per soggetto concorrente con il proprio ex datore di lavoro*" precisando che "*detta attività diviene illecita solo nel momento in cui essa possa ritenersi svolta slealmente e cioè, vi sia prova, nel caso di specie, che l'evento fieristico concorrente in sé sia il risultato di detta condotta sleale*", nella specie non ravvisata. Ha riconosciuto che "*l'ente convenuto non è soggetto estraneo all'ambito fieristico e cioè soggetto che si sia improvvisato nella realizzazione ed organizzazione di eventi di tal fatta, godendo esso di pacifica pluriennale esperienza nel settore*" e che "*gli stessi ex dipendenti della ricorrente dispongono di un bagaglio di professionalità ed esperienza specifica nel settore delle fiere*" che indiscutibilmente può "*essere messo a disposizione del nuovo datore di lavoro*". Ha affermato che "*le stesse modalità con cui CosmoBikeShow viene organizzato, offerto e presentato ... possono in realtà essere ritenute espressione di un bagaglio comune e pubblicizzato e, quindi, in sé inidonee a fondare l'allegata ipotesi di concorrenza*



steale" e che "detto format fieristico rivendicato dalla fiera padovana deve assolutamente escludersi possa reputarsi segreto o riservato, posto che è pacifco che detta organizzazione fieristica utilizza lo stesso oramai da tempo, con la conseguenza che proprio l'esperienza fieristica lo ha reso pubblico ed accessibile indistintamente a tutti gli operatori, non potendosi affermare che su di esso vi sia in sé monopolio ovvero sia espressione individualizzata dell'ente ricorrente.".

In particolare, quanto alla pubblicità che caratterizza l'evento fieristico ha rilevato che "è documentato in atti che l'elenco dei partecipanti espositori a Expobici è stato reso pubblico dalla stessa ricorrente (doc. nn. 11 e 12 di fascicolo di parte convenuta Ente Fiere [REDACTED] e doc. n. 47 di fascicolo attoreo), così come Padovafiere ha reso pubblico il tariffario dell'evento (doc. n. 13 di fascicolo di parte Ente Fiere [REDACTED]), non potendosi addebitare in termini di illecito la circostanza che CosmoBikeShow stia offrendo ai partecipanti prezzi che "saranno in linea, per almeno tre anni, con quello che si è pagato a Padova" (vedasi doc. n. 56, 68 e 69 di fascicolo di parte ricorrente).".

L'inibitoria alla diffusione di notizie screditanti, richiesta nei confronti degli altri resistenti è stata rigettata dal Giudice di prime cure in quanto non sorretta da allegazioni precise ovvero fondata su allegazioni generiche.

Il primo Giudice ha poi accolto la domanda cautelare riconvenzionale avanzata da Ente Autonomo per le Fiere di [REDACTED], ritenendo oggettivamente screditanti dell'attività della convenuta, e pertanto sanzionabili ex art.2598 n.2 c.c., le dichiarazioni rese dal nuovo a.d. di PadovaFiere circa il coinvolgimento di Ente Autonomo per le Fiere di [REDACTED] nell'affermata attività illecita di [REDACTED], che inducevano a supporre che detto ente avrebbe posto in essere condotte penalmente rilevanti pur di sottrarre espositori alla Fiera di Padova.



Ha pertanto ordinato alla ricorrente di cessare qualsivoglia attività di denigrazione che coinvolga Ente Autonomo per le Fiere di [REDACTED] e fissato in euro 200,00 la penale per ogni accertata successiva violazione del provvedimento.

Anche tale inibitoria è oggetto del reclamo e PadovaFiere ne chiede la revoca.

La reclamante censura l'ordinanza del Giudice di prime cure e ne chiede la totale riforma con conseguente accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso e la revoca dell'inibitoria posta a suo carico, ribadendo, quanto all'inibitoria richiesta nei confronti di Ente [REDACTED], che le informazioni commerciali di PadovaFiere rientrano nella definizione dell'art.98 c.p.i..

In particolare, a sostegno del reclamo e della lamentata sottrazione di informazioni segrete, produce nuovi documenti, costituiti da due DVD, (B elenco file, C contenuti file) "su cui sono stati versati i file contenuti nella copia della copia forense del materiale sequestrato in sede penale".

I reclamati, contestata l'ammissibilità/utilizzabilità e la rilevanza della documentazione prodotta da PadovaFiere, chiedono la conferma del provvedimento impugnato.

Le reclamanti [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] ribadiscono l'eccezione di incompetenza del Giudice adito e la competenza del Giudice del lavoro di Padova già sollevata in primo grado.

Il Tribunale, sottoposte a vaglio critico le valutazioni compiute dal primo Giudice, ritiene sussistano i presupposti per l'accoglimento del reclamo e la conseguente modifica del provvedimento impugnato, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza della Sezione Specializzata adita in favore del Giudice del lavoro di Padova.



La ricorrente, infatti, nei confronti di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] chiede che il Tribunale inibisca alle stesse (così come agli altri resistenti) di servirsi dei dati aziendali e commerciali relativi alla manifestazione Expobici e la loro utilizzazione per l'organizzazione di CosmoBike (v. pag.14 del ricorso introduttivo) nonché *"la diffusione a mezzo stampa o altro mezzo di comunicazione, di notizie diffamatorie in ordine a PadovaFiere, servendosi delle informazioni acquisite come descritto nell'espositiva di questo atto"*; alle predette non viene pertanto contestata la violazione dell'obbligo di fedeltà di cui all'art.2105 c.c., bensì (in concorso) la violazione della privativa non tutelata prevista dagli artt.98 e 99 c.p.i. e comunque il compimento di atti implicanti responsabilità extracontrattuale, estranei alla disciplina dell'inadempimento del contratto di lavoro.

Va poi respinta l'eccezione di inammissibilità/inutilizzabilità della produzione di nuovi documenti in allegato al reclamo (docc. 92 – 127), considerato che l'art. 669 *terdecies*, quarto comma, c.p.c., nel delineare la possibilità di deduzione dei *nova* in sede di reclamo cautelare prevede che il Tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti; poiché il Tribunale può procedere *ex officio* ad integrare l'istruzione sommaria, è allora coerente ritenere che anche le parti, fermo il rispetto del contraddittorio, abbiano il diritto a produrre nuovi documenti a sostegno di circostanze già dedotte nella prima fase.

Detti documenti, tutti provenienti dal materiale sequestrato in sede penale, sono infatti volti a comprovare allegazioni già compiutamente svolte dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, ossia la sottrazione da parte delle persone fisiche resistenti di un insieme di informazioni segrete, legittimamente detenute da PadovaFiere, al fine di metterle a disposizione di Ente [REDACTED] per la realizzazione dell'evento Cosmobike Show.



Non è fondata l'eccezione di Ente [REDACTED] per cui con siffatta produzione verrebbe violato il principio di "parità delle armi" - eccezione che poggia sull'assunto per cui detto Ente sarebbe impossibilitato ad accedere agli atti del procedimento penale, al quale è estraneo - posto che, a seguito del deposito in sede di reclamo dei documenti in oggetto, il contraddittorio sugli stessi in questa sede è garantito e pieno.

Quanto alla produzione effettuata all'udienza del 3 luglio 2015 ritiene il Collegio di non poter utilizzare il doc.128, in assenza di adeguata indicazione del contenuto del documento stesso (composto a sua volta da plurimi ed autonomi documenti), idonea a valutarne la rilevanza rispetto al *thema probandum*.

PadovaFiere lamenta, come già detto, la sottrazione di informazioni segrete e ritiene che la nuova documentazione versata in atti, in uno a quella già prodotta in allegato al ricorso, costituisca la prova di detta illecita sottrazione.

Le parti resistenti contestano la tutelabilità delle informazioni contenute in detta documentazione ex artt.98 e 99 c.p.i..

E' noto che la tutela delle informazioni aziendali ricomprende tendenzialmente qualsiasi tipologia di segreto, in presenza dei requisiti delle lett. a), b) e c) dell'art.98 c.p.i..

Può trattarsi di informazioni di carattere tecnico (come formule o procedimenti industriali) o commerciale (come tecniche di marketing, liste e classificazioni della clientela, politiche di prezzi e sconti).

Un primo requisito della tutela delle informazioni segrete è costituito dalla non notorietà o non agevole accessibilità nel loro insieme o configurazione; un secondo requisito di protezione è la presenza di un valore economico del segreto; un terzo requisito di protezione è costituito dall'adozione da parte del legittimo detentore di



“misure da ritenersi ragionevolmente adeguate” a mantenere il carattere segreto dell’informazione.

Tra il materiale sequestrato presso l’immobile di [REDACTED], in via [REDACTED] n. [REDACTED], condotto in locazione da [REDACTED] ed ove operano [REDACTED] e [REDACTED], vi è il supporto EMTEC Z1467 (USB01), reperito sulla scrivania in uso a [REDACTED] (v. doc.24)

In tale chiavetta risultano essere stati trasferiti in data 9.10.2014, e successivamente cancellati, plurimi file, tutti relativi ad Expobici.

Di tali file ritiene il Collegio che quelli di seguito elencati, visualizzabili sul DVD C prodotto da PadovaFiere, contengano informazioni commerciali da ritenersi senz’altro segrete:

“Rolling budget EXPO BICI EM” (comparazione tra i costi sostenuti nel 2013 e il budget stanziato per il 2014);

“Commercializzazione EBC 2014” (risultati settimanali della commercializzazione del prodotto fieristico in vista dell’evento 2014);

“Crediti Expobici 2011-2012” (elenco degli espositori inadempienti e dell’ammontare dei relativi debiti);

“MAIF. Orga FC 2 V3 – 2.10.2014” (confronto tra le specifiche voci di bilancio di diverse manifestazioni fieristiche 2014);

“Tabella Expobici” (confronto tra i risultati reali e gli obiettivi fissati nella commercializzazione settimana per settimana dell’evento Expobici per il 2012-2013-2014);

“Expobici 2014 progetto” (ritorno degli inviti ai singoli espositori suddivisi per offerte senza risposta, intenzionati, opzionati, aderenti, annullati, con il contatto personale della controparte);



“dati_accessi”, “dati_accessi_22.09”, “dati_biglietteria”, “dati_biglietteria_22.09”, “Expobici_2014_statistica_ingressi” (risultati giornalieri degli ingressi rapportati all’edizione 2013 con specificazioni relative a biglietti interi, ridotti, omaggio, rapporto week-end e ingressi settimanali);

“Espositori Expobici 2012-2013”, “Expobici 2013-invio cartelline”, “Expobici 2014-progetto (offerte di partecipazione all’evento con i singoli contatti e i relativi risultati per gli anni 2012-2013-2014);

“Elenco partecipanti Test Day 2014” (singoli partecipanti con nominativo, indirizzo, mail, estremi del documento di identità, tipo di attività preferita nel settore bici);

“ELENCO TEST DAY 2014” (aziende partecipanti con contatti personali di un referente in loco e di un secondo referente alternativo, con indicazione dei mezzi di spostamento, strutture dislocate nel percorso, bici impiegate, fornitura elettrica);

“EBC Program 2014”, “Expobici Test Day”, “Programma promozionale ICE 2015-2016” (piani degli incontri con la stampa);

“ADS Bike-2014”, “Contratto freestyle ADS no limits” (piani degli spettacoli di intrattenimento e prestazioni da svolgersi).

Detti file contengono infatti informazioni non note o comunque non agevolmente accessibili nel loro insieme o configurazione.

La tutela prevista dagli artt.98 e 99 c.p.i. non presuppone infatti una novità assoluta delle informazioni; il riferimento alla non accessibilità nella precisa configurazione o combinazione vale infatti a riconoscere tutela all’insieme organizzato di informazioni, quand’anche ciascuna di queste possa essere isolatamente appresa a costi contenuti, com’è avvenuto nella specie con riferimento a taluni dati sugli espositori o sui prezzi praticati.



Gli elenchi della clientela sono pertanto tutelabili quali informazioni commerciali segrete ancorché i concorrenti abbiano potuto agevolmente conoscere (mediante la partecipazione agli eventi degli anni precedenti o alla visione del catalogo) i dati di uno o più clienti.

Tali informazioni presentano anche un valore economico, in quanto l'uso esclusivo di determinate informazioni, frutto di vari anni di esperienza nell'organizzazione di Expobici, determina all'evidenza un vantaggio competitivo economicamente rilevante.

Quanto all'adozione di "misure da ritenersi ragionevolmente adeguate" a mantenere il carattere segreto dell'informazione, vale osservare che la sottoposizione a dette misure può ammettersi a fronte di qualsiasi comportamento univocamente incompatibile con la volontà dell'imprenditore di rendere le informazioni accessibili al pubblico, quali la predeterminazione della cerchia dei collaboratori dell'impresa cui la comunicazione è consentita (nella specie i soli addetti commerciali che lavorano all'organizzazione della manifestazione), nonché la predisposizione di accorgimenti diretti ad evitare la "fuoriuscita" delle informazioni (nella specie l'utilizzo di una *password* personale per accedere ai *computers* aziendali ed al *software* in uso al commerciale ed alla ragioneria).

Va poi rilevato che l'art. 99 c.p.i., nel vietare di rivelare a terzi, oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali di cui all'art. 98 c.p.i., dichiara "*salva la disciplina della concorrenza sleale*"; tale richiamo va inteso da un lato nel senso che la violazione del segreto costituisce contemporaneamente un atto di concorrenza sleale, assoggettato alle relative sanzioni, dall'altro come un'apertura a una tutela delle notizie riservate più ampia di quella prospettata negli artt. 98-99 c.p.i.



(anche in difetto, quindi, di una puntuale prova in ordine alla segretezza delle informazioni ed all'adozione di misure idonee a mantenerle segrete).

Viene pertanto ammessa una protezione concorrenziale complementare anche per informazioni che non presentino i requisiti dell'art.98 c.p.i., ma ad un tempo vengano sottratte con mezzi professionalmente scorretti.

Il dispositivo USB in questione, come si è detto, è oggetto di sequestro penale (v. doc.24) ed in esso risultano essere stati trasferiti in data 9.10.2014, e successivamente cancellati, i file sopra indicati che, per le ragioni esposte, si ritiene contengano informazioni segrete.

Il consulente informatico di PadovaFiere, ricevuta la copia forense del materiale sequestrato in sede penale (2 Hard Drive) ha provveduto a copiarne il contenuto su supporti che ne consentissero una fruizione immediata (v. DVD B e C) garantendone la conformità al contenuto dei supporti ricevuti.

Tale garanzia di conformità appare idonea e sufficiente ai fini della delibrazione della domanda cautelare.

La circostanza che detti file, tutti relativi ad Expobici, siano stati massivamente trasferiti nello stesso giorno, nel giro di un paio di minuti, sul supporto identificato in sede di sequestro come USB 01, unitamente ad altre circostanze, di seguito illustrate, consente di ritenere adeguatamente suffragata la prospettata sottrazione ed utilizzazione di informazioni segrete e slealtà concorrenziale per scorrettezza professionale da parte di Ente [REDACTED] con il concorso di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED].

Non vi era infatti ragione di trasferire in blocco i file relativi ad Expobici sulla chiavetta in questione successivamente alla chiusura dell'edizione 2014 dell'evento e 20 giorni prima delle dimissioni, evidentemente già programmate, delle tre dipendenti; né vale a giustificare tale condotta il rilievo che i file sarebbero stati



cancellati in data 15.10.2014, prima cioè delle dimissioni ed in un periodo in cui [REDACTED] e [REDACTED] (che lavoravano all'organizzazione dell'evento) erano ancora in servizio.

A parte la constatazione che i file risultavano già condivisi tra gli addetti grazie al sistema EBMS, va rilevato che il trasferimento in blocco e la successiva cancellazione (in data incerta, ma successiva al 15.10.2014, che rappresenta in realtà quella di ultimo accesso) depongono piuttosto per l'ipotesi che tali file siano transitati nel supporto giusto il tempo necessario per ritrasferirli su altro supporto e così averli a disposizione, o metterli a disposizione di un soggetto terzo, che ad essi non poteva accedere, perché non autorizzato.

Va infatti ricordato che [REDACTED] era stato da poco licenziato da Padovafiere (il 2.10.2014) mentre già da parecchi mesi prima progettava con Ente [REDACTED] quello che nella mail di data 11.6.2014 viene definito lo "spostamento del progetto fieristico su [REDACTED]" (v. doc.35); il "piano" di [REDACTED] di realizzare ExpoBici a [REDACTED], anche coinvolgendo le tre (allora) dipendenti di Padovafiere è poi esplicitamente manifestato nella mail 8.10.2014 (v. doc.38), di appena un giorno precedente il trasferimento dei dati nella chiavetta.

E proprio in quei giorni (16.10.2014) Ente [REDACTED] inviava a [REDACTED] una bozza di contratto di associazione in partecipazione (v. doc.42 ed allegato) ed il 31.10.2014 [REDACTED] (società neocostituita con a.u. lo stesso [REDACTED] incassava quale "corrispettivo convenzione 31.10.2014" l'importo di euro 400.000,00 oltre I.V.A. (v. doc.119 e 120), pari all'importo della prima *tranches* prevista alla firma dell'accordo (v. allegato doc.42).

Dei documenti già prodotti in primo grado il doc.14 prova l'accesso ed il trasferimento dei dati da remoto in data 17.10.2014 al database contenente oltre 4.400



contatti di rivenditori italiani del settore bici, contenuto nel sistema "Mail-Up", con utilizzo della password in uso a [REDACTED] (quel giorno in ferie, v.doc.16).

Il doc.18 prova invece l'accesso diretto di Ente [REDACTED] alla banca dati "Mediaddress", relativo a dati e contatti giornalisti in data successiva alle dimissioni di [REDACTED], utilizzando la password di PadovaFiere.

Le circostanze sopra evidenziate integrano indizi gravi, precisi e concordanti che le condotte poste in essere dai resistenti, di cui PadovaFiere si duole, siano sanzionabili ex art.99 c.p.i. e comunque ex art.2598, n.3 c.c., nei limiti di seguito esposti, in quanto contrarie ai principi della correttezza professionale ed idonee a danneggiare PadovaFiere.

Valutando nel complesso le condotte poste in essere dai resistenti, qui rilevanti ai fini dei provvedimenti richiesti, è chiaramente ravvisabile il disegno di [REDACTED] di replicare presso Ente [REDACTED] la manifestazione Expobici di PadovaFiere; tale disegno inizia già a delinearsi a fine maggio 2014, e dunque parecchi mesi prima del licenziamento (come si evince dal doc.33 nonché dalla successiva corrispondenza con il direttore commerciale di Ente [REDACTED], v. docc., 34, 35, 37) con il coinvolgimento delle allora ancora dipendenti [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], incaricate, successivamente al licenziamento di [REDACTED], di reperire e rendere disponibile tutto il materiale relativo ad Expobici, come suggerisce la sequenza temporale degli avvenimenti: nella mail del 8.10.2014 [REDACTED] esplicita di aver fatto intendere a Ente [REDACTED] di avere già in mano la squadra capace di organizzare la manifestazione fieristica, composta dalle tre ex dipendenti ("... in questo momento tutte sono necessarie e prima erano indispensabili. E diciamo anche che adesso non sono più scaricabili") e manifesta soddisfazione "Sia per la bontà del "progetto" sia perché fatto così con tre ragazze più me che escono da Padova il morale interno di PdovaFiere starà a zero ..."; il giorno successivo avviene



il trasferimento di tutti i dati relativi ad Expobici (informazioni segrete e comunque riservate) sul supporto USB poi sequestrato dalla polizia giudiziaria nei locali di [REDACTED], condotti in locazione da Ente [REDACTED], ove operano [REDACTED] e [REDACTED] per Ente [REDACTED].

Seguono l'accesso da IP alla banca dati del servizio Mediaddress, con trasferimento dei nomi di 4.400 rivenditori, la definizione del rapporto di lavoro con [REDACTED] con Ente [REDACTED] con pagamento immediato di una prima consistente somma (euro 400.000,00) e, successivamente alle dimissioni di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] da PadovaFiere in data 29.10.2014, l'assunzione delle stesse da parte di Ente [REDACTED].

La natura ed il concatenarsi degli eventi rende evidente che la sottrazione delle informazioni in questione è strumentale all'utilizzo delle stesse da parte di Ente [REDACTED], che appena in pochi mesi è riuscito a confezionare una manifestazione che vedeva già a fine febbraio 2014 circa 270 espositori, quasi tutti coincidenti con gli espositori dell'edizione 2014 di Expobici (v. doc.46 e 47), già saliti a circa 400 a maggio 2015 (v. doc.118) ed i cui contenuti appaiono sovrapponibili a quelli di Expobici (v. doc. 48-54).

E' significativo del resto che PadovaFiere per realizzare una manifestazione di successo, qual è stata l'edizione 2014 di Expobici, abbia invece impiegato vari anni.

Né è verosimile che Ente [REDACTED] possa avere organizzato Cosmobike Show in così poco tempo grazie esclusivamente al bagaglio professionale di [REDACTED] (lo stesso [REDACTED] ammette: "Io ho un ottimo rapporto con quasi tutti i leader ma se va bene conosco 50 espositori, per gli altri 300 io sono quello che ha avuto l'idea ma quelle brave sono loro" v. doc.38).

Vale poi osservare, in relazione sia a [REDACTED] che alle altre tre ex dipendenti qui presenti, che la tutela delle informazioni segrete si estende a tutte le informazioni



conseguite per effetto degli investimenti dell'impresa e dunque non solo alle informazioni trasmesse dall'imprenditore al dipendente, ma anche a quelle conseguite attraverso l'opera dello stesso dipendente e trasferite all'imprenditore in esecuzione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

L'interesse del lavoratore ad utilizzare in proprio o per altri imprenditori le nozioni acquisite durante il precedente rapporto può in via generale prevalere quando queste nozioni ineriscono alle capacità professionali proprie del dipendente, ma tale principio non si attaglia alle informazioni per cui è lìte come è reso evidente dal fatto che è stato necessario nella specie trasferire su supporto informatico tutto il materiale relativo ad Expobici o comunque trattenerne copia in cartaceo.

In definitiva, ponendo in essere le condotte sopra descritte, Ente [REDACTED] ha utilizzato informazioni segrete, o riservate, legittimamente detenute da Padovafiere, illecitamente sottratte dagli ex dipendenti [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] e così facendo non ha rispettato i principi della correttezza professionale perché si è avvalsa di un vantaggio competitivo acquisito illegittimamente, in spregio alle regole di una competizione concorrenzialmente corretta.

In presenza dei presupposti dell'art.98 c.p.i. l'interesse alla tutela del segreto prevale su quello dei dipendenti ad utilizzare (in proprio o presso un altro imprenditore) le conoscenze acquisite. Questa prevalenza è giustificata in funzione del perseguimento dell'obiettivo di emarginare le imprese incapaci di operare scelte autonome di investimento sul mercato dell'innovazione.

Sotto altro e più ampio profilo la clausola generale della correttezza professionale deve intendersi preordinata alla salvaguardia della effettività del gioco concorrenziale e quindi, in definitiva, della stessa libertà di concorrenza sicché è scorretto ogni



comportamento imprenditoriale che sia idoneo a falsare o compromettere la funzionalità del mercato.

I principi della correttezza professionale possono allora considerarsi coincidenti con i principi della correttezza civile tutte le volte in cui si abbia riguardo agli interessi dei protagonisti del mercato - consumatori o imprese - alla conservazione del carattere concorrenziale di esso.

Le condotte sopra evidenziate sono poi evidentemente idonee a danneggiare PadovaFiere, in relazione all'evento Expobici, sviandone la potenziale clientela.

Sussiste pertanto il *fumus boni iuris* della violazione della privativa atipica di cui agli artt.98 e 99 c.p.i. e della concorrenza sleale, ex art.2598, n.3 c.c..

Ritiene tuttavia il Collegio che un provvedimento cautelare che vietи la manifestazione CosmoBike Show non sia concedibile, per le ragioni di seguito esposte.

Il divieto *tout court* ad organizzazione ed a tenere la manifestazione fieristica non sarebbe infatti funzionale ad evitare l'aggravamento del danno prodotto dall'evento, oramai verificatosi con l'organizzazione dello stesso e la conseguente adesione degli espositori, risultando detto divieto inutilmente pregiudizievole nei confronti di Ente [REDACTED]. Significativa in tal senso è l'ammissione di PadovaFiere nel ricorso depositato il 27 marzo 2015 per cui "In questo periodo, l'anno scorso per l'edizione 2014 di Expobici, i giochi erano fatti, buona parte delle adesioni espositive erano già state confermate.".

Tale circostanza induce a ritenere che bloccare l'iniziativa di Ente [REDACTED] non comporterebbe il ritorno degli espositori a Padova, con nessun apprezzabile vantaggio per PadovaFiere.



Analoghe considerazione vanno svolte in relazione al consequenziale provvedimento richiesto, di oscuramento del sito www.cosmobikeshow.com.

L'inibitoria non riveste carattere sanzionatorio, ma mira appunto ad evitare il perdurare e l'aggravamento dell'attività illecita.

Il risarcimento del danno cagionato a PadovaFiere dalla sottrazione delle informazioni segrete e riservate e dal loro utilizzo per l'organizzazione di CosmoBike Show potrà invece essere richiesto, come prospettato dalla ricorrente, in sede di merito.

Allo scopo di evitare la protrazione della condotta illecita (e cioè dell'ulteriore utilizzazione delle informazioni segrete e riservate) appare funzionale, piuttosto, inibire ad Ente [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] l'ulteriore utilizzo delle informazioni segrete e riservate nei limiti di cui in motivazione.

Detta misura viene infatti espressamente richiesta nel corpo del ricorso (v. pag. 14) e deve comunque ritenersi compresa nella richiesta al Tribunale di *emettere d'urgenza ai sensi egli artt.669 bis ss. e 700 c.p.c. i provvedimenti necessari ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito*.

In relazione a detta esigenza sussiste evidentemente anche il *periculum in mora*, considerato che dal protrarsi o dall'aggravamento dell'altrui attività illecita potrebbe derivare un pregiudizio irreparabile che nella specie ben può ravvisarsi, oltre che nella difficoltà di recuperare la perdita di una quota di mercato, anche nella impossibilità di addivenire, all'esito del giudizio di merito, ad una esatta quantificazione del pregiudizio patrimoniale subito.

Va pertanto inibito ad Ente Autonomo per le Fiere di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] l'ulteriore utilizzo delle informazioni segrete e



riservate come sopra individuate, ad esclusione dei dati "pubblici" (quali quelli presenti nel sito internet www.expoonline.it e nei cataloghi della fiera).

Appare altresì opportuno affiancare all'inibitoria la previsione di una penale di euro 10.000,00 (ossia nella misura ritenuta congrua dalla ricorrente) per ogni violazione della presente ordinanza, quale strumento idoneo a contenere le conseguenze della condotta posta in essere e a presidiare l'efficacia del provvedimento.

I motivi posti a fondamento di tale inibitoria costituiscono altresì valide ragioni per revocare l'inibitoria disposta dal Giudice di prime cure a carico di PadovaFiere; pur non risultando allo stato a carico degli organi di Ente Autonomo per le Fiere di [REDACTED] alcun procedimento penale in corso, il mancato rispetto da parte di detto Ente dei principi della correttezza professionale, con il concorso di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], ha trovato riscontro in questa sede, ancorché sotto il profilo del *fumus boni iuris*.

Non sussistono invece i presupposti per rivedere il diniego di inibitoria nei confronti di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] alla diffusione a mezzo stampa o altro mezzo di comunicazione di notizie screditanti.

Come già ritenuto dal primo Giudice l'allegazione svolta nei confronti di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] è connotata di evidente genericità in quanto non è specificato in quali occasioni e con quali mezzi le ex dipendenti avrebbero diffuso le notizie circa l'inidoneità della fiera di Padova ad ospitare l'evento.

Con riguardo a [REDACTED] va ribadito che l'addebito di avere rilasciato dichiarazioni screditati in ragione del possesso di informazioni da mantenersi riservate non risulta suffragato da adeguato *fumus*.

Le informazioni riservate di cui [REDACTED] si sarebbe servito a tale scopo non vengono specificamente individuate e non è vi sono sufficienti elementi per ritenere che il



contenuto della relazione del responsabile tecnico di PadovaFiere, [REDACTED], sullo stato delle coperture dei padiglioni sia stato divulgato proprio da [REDACTED]. Lo stato di precaria manutenzione degli stabili della fiera era del resto circostanza già resa nota dalla stampa (v. doc.5 fascicolo di parte [REDACTED]) e altresì vera, come si evince dal tenore delle deliberazioni della Giunta Comunale di Padova del 21.4.2015 e del 14.4.2015 che hanno disposto la ristrutturazione dei padiglioni 1 e 2 "con la rimozione e lo smaltimento dell'attuale manto di copertura in lastre di cemento amianto e degli arcarecci di sostegno ormai deteriorati e la realizzazione di un nuovo manto di copertura" e dei padiglioni 3 e 4 "per migliorare le condizioni di sicurezza e la tenuta antisismica delle strutture portanti e della copertura, pericolosa anche perché realizzata in lastre di fibrocemento contenente amianto" (v. doc. 43 e 44 fascicolo di parte Ente Autonomo per le Fiere di [REDACTED]), considerando che detta relazione è stata.

In definitiva, il reclamo va accolto nei limiti di cui in motivazione con conseguente modifica dell'ordinanza reclamata.

Le spese di lite, del presente e del precedente grado, seguono la prevalente soccombenza delle resistenti.

Visto l'art.669 *terdecies* c.p.c.;

P.Q.M.

A modifica dell'ordinanza del 16 maggio 2015 del Giudice designato accoglie il reclamo nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto

- 1) inibisce ad Ente Autonomo per le Fiere di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] l'ulteriore utilizzo delle informazioni segrete e riservate



come individuate nella parte motiva dell'ordinanza, ad esclusione dei dati "pubblici" (quali quelli presenti nel sito internet www.expobici.it e nei cataloghi della fiera);

- 2) fissa la penale di euro 10.000,00 (ossia nella misura ritenuta congrua dalla ricorrente) per ogni violazione di quanto disposto al capo 1);
- 3) revoca l'inibitoria ivi disposta a carico di PadovaFiere s.p.a. e la conseguente penale;
- 4) condanna Ente Autonomo per le Fiere di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], in solido tra loro, a rifondere a PadovaFiere s.p.a. le spese del primo grado, che liquida in euro 700,00 per anticipazioni ed euro 8.000,00 per compensi professionali;
- 5) condanna Ente Autonomo per le Fiere di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], in solido tra loro, a rifondere a PadovaFiere s.p.a. le spese del presente grado, che liquida in euro 728,40 per anticipazioni ed euro 10.000,00 per compensi professionali;

conferma nel resto.

Si comunichi

Venezia, 9 luglio 2015

il Presidente dott.ssa Liliana Guzzo

il Giudice estensore dott.ssa Gabriella Zanon

*Liliana Guzzo
Gabriella Zanon*

